

Messaggio

numero

6593

data

17 gennaio 2012

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Competenza per il perseguimento delle contravvenzioni in materia di armi, accessori di armi e munizioni (modifica della legge cantonale del 20 aprile 2009 di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla Vostra approvazione il disegno di modifica della legge cantonale del 20 aprile 2009 di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm).

L'applicazione della legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) è demandata ai Cantoni. Nel nostro Cantone essa è amministrata dalla Polizia cantonale in base all'articolo 1 del regolamento del 23 giugno 2009 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi gli accessori di armi e le munizioni (RLCLArm). La Polizia è competente anche a perseguire le contravvenzioni al diritto cantonale, mentre il Ministero pubblico persegue i delitti e le contravvenzioni al diritto federale. La LArm distingue le disposizioni penali in due articoli specifici, l'articolo 33 LArm, che tratta i delitti, e l'articolo 34 LArm sulle contravvenzioni. Con la presente modifica si intende conferire alla Polizia anche la competenza sulle contravvenzioni della LArm, mentre i reati più gravi rimangono di competenza del Ministero pubblico. D'altronde, l'autorità amministrativa persegue già oggi le contravvenzioni alla legge cantonale.

La modifica da una parte permette di sgravare la magistratura di compiti considerati minori e dall'altra consente all'autorità amministrativa incaricata dell'applicazione delle disposizioni di proporre tempestivamente le sanzioni previste, aumentando così il potere deterrente delle contravvenzioni.

Il progetto che Vi proponiamo non è contenuto nelle linee direttive ma si iscrive nella logica di una messa a punto costante del quadro legislativo cantonale e la sua adozione non comporta alcun onere aggiuntivo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, L. Sadis
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm) del 20 aprile 2009; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 17 gennaio 2012 n. 6593 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, del 20 aprile 2009, è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. h)

h) persegue le contravvenzioni alla LArm, alla presente legge e alle disposizioni di esecuzione;

Art. 10

¹Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento e sono punite con la multa fino a 10 000 franchi.

²È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.